

N. 01831/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03576/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3576 del 2014, proposto da:

[*omissis*];

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore [*omissis*]; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

a) del provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, del Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore [*omissis*], di cui si è venuti a conoscenza in data 17/9/2014 (data inizio anno scolastico), nella parte in cui dispone la formazione, per l'anno scolastico 2014-2015, della classe I sez. B con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente ed in contrasto con le disposizioni normative vigenti;

b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell'interesse dei ricorrenti;

per la disapplicazione

a. del D.P.R. del 20/3/2009 n. 81 nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa in materia di diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica dei soggetti disabili ed in particolare con L. n. 104/92;

b. del D.P.R. del 20/3/2009 n. 81 nella parte in cui si pone in contrasto con la normativa legislativa in materia di edilizia scolastica e con il d.lgs. 626/94;

c. delle circolari MIUR 10/13 e 18/13 nella parte in cui, nel dare applicazione al D.P.R. n. 81/09, si pongono in contrasto con la medesima normativa in materia di edilizia scolastica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore [omissis];

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2015 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 14/11/2014 e depositato il 25/11/2014 i ricorrenti hanno esposto:

- di essere i genitori di alunni iscritti per l'anno scolastico 2014-2015 presso l'Istituto comprensivo d'Istruzione Superiore [omissis], frequentanti la classe I, Sez.B;

- di avere appreso soltanto in data 17/09/2014, primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2014-2015, dell'elevato numero di alunni componenti la suddetta classe;

- che in particolare, la I B, collocata nell'aula n.19 di mq.46,70, è composta da n.29 alunni, di cui due portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, L.104/92.

- di avere rappresentato al Dirigente scolastico la violazione di numerose norme di legge (in particolare del DPR 81/2009) che impone, in presenza di alunni con disabilità grave, di formare le prime classi con un numero massimo di 20 alunni, e di avere quindi chiesto lo sdoppiamento della classe I B;

- di non avere ricevuto alcun riscontro alla richiesta e di avere allora impugnato, con il presente ricorso, "il provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, del Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore [omissis], di cui si è venuti a conoscenza in data 17/9/2014 (data inizio anno scolastico), nella parte in cui dispone la formazione, per l'anno scolastico 2014-2015, della classe I sez. B con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente ed in contrasto con le disposizioni normative vigenti".

1.2. Il gravame è affidato a quattro motivi di ricorso con i quali si deducono i vizi così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma secondo, art. 4, comma primo, art. 10, comma primo, art. 30 commi primo e secondo, art. 34 comma primo, art. 38, commi terzo e quarto, della Costituzione; art. 24 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006; della legge n. 104 del 1992. La presenza di due disabili gravi all'interno della classe I sez. B violerebbe le regole poste a presidio del diritto dei disabili all'istruzione ed all'integrazione scolastica poiché l'eccessivo affollamento (29 alunni) minerebbe la didattica curricolare con refluenze sulla stessa inclusione scolastica; 2) Violazione e falsa applicazione del d. P.R. n. 81 del 2009, della legge n. 23 dell'11/01/1996 e del d.m. 18 dicembre 1975; La formazione della classe I

sez B sarebbe in contrasto con le previsioni di cui al d.P.R. n. 81 del 2009 poiché composta da 29 alunni di cui 2 portatori di handicap con connotati di gravità; 3) Violazione e falsa applicazione del d.m. 18 dicembre 1975 in materia di edilizia scolastica. L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il programma della classe I sez. B prevedrebbe l'insegnamento di specifiche discipline per le quali sarebbe stato necessario allocare la classe in un'aula di superficie non inferiore a mq. 62,72 (mentre invece essa misura mq.47,25); 4) Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 626 del 1994 e del d.m. 26 agosto 1992. Poiché nella classe I B sarebbero presenti 29 alunni, un docente curricolare, 2 docenti di sostegno, per un totale di 32 persone, sarebbe sfiorato il limite di 26 persone per aula fissato dalla surrichiamata disciplina a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e recante misure antincendio.

1.3. In data 11/12/2014 si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con atto di costituzione di mera forma non contenente difese scritte. In data 15/12/2014 la difesa erariale ha depositato documenti.

1.4. Considerato che nella camera di consiglio del 19/12/2014 la difesa erariale ha eccepito la tardività dell'impugnazione con riferimento alla effettiva conoscibilità del provvedimento in parola, con ordinanza collegiale n. 3400/2014 del 19-22/12/2014 il collegio ha disposto acquisirsi, da parte delle Amministrazioni resistenti, dettagliate informazioni in ordine alla data del provvedimento di formazione delle classi ed alla data di eventuale sua pubblicazione all'albo della scuola o al sito web ufficiale dell'Amministrazione scolastica.

1.5. L'OCI, per quanto di rispettiva competenza, è stata adempiuta in data 12/01/2015 dall'Ufficio Scolastico Regionale, e in data 15/01/2015 dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore [omissis].

1.6. In data 19/01/2015 i ricorrenti hanno depositato documenti.

1.7. All'udienza camerale del 10/02/2015 il Collegio, ritenendo sussistenti i presupposti per la sollecita definizione del ricorso nel merito ai sensi dell'art.55, comma 10, cod.proc.amm. ha fissato l'udienza pubblica del 26 maggio 2015 per l'ulteriore prosecuzione del giudizio.

1.8. In data 23/04/2015 la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva.

1.9. Alla pubblica udienza del 26/05/2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di irricevibilità del gravame proposta dalle Amministrazioni resistenti, in ordine alla quale il Collegio ha disposto l'acquisizione di documentati chiarimenti con ordinanza collegiale n.3400/2014.

Sostiene in proposito la difesa erariale, che la determinazione della dotazione organica della scuola della Provincia di Trapani, e quindi anche della Sezione associata [omissis], all'Istituto Superiore [omissis], è stata definita ed approvata con decreto n.8368 del 07/07/2014, pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ambito Territoriale di Trapani ([www.tp.usr.sicilia.it](http://www.tp.usr.sicilia.it)) in data 08/07/2014 e, pertanto, fruibile da chiunque ne avesse interesse, così come si evince dalla stampa che cattura la schermata internet relativa.

Dunque il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione, decorrerebbe dalla data di pubblicazione della dotazione organica della scuola della Provincia di Trapani (08/07/2014) mentre

il ricorso sarebbe stato notificato soltanto il 14/11/2014 e dunque oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

L'eccezione è infondata.

L'art.29, comma 1, cod.proc.amm. stabilisce che il termine per l'impugnazione decorre "... per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge".

Ciò posto, il Collegio rileva:

- che non risulta citato dalla difesa erariale il necessario riferimento normativo in base al quale, ai sensi del citato art.29, comma 1, cod.proc.amm., l'inserimento sul sito internet della determinazione organica della scuola della Provincia di Trapani fosse prevista come forma di pubblicità rilevante ai fini della conoscibilità della composizione numerica della classe I B e della sua impugnazione;

- che l'art.29, comma 1, cod.proc.amm. stabilisce espressamente che il computo dei 60 giorni deve farsi decorrere "dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione" (che deve essere previsto dalla legge e sul quale nulla dice la difesa erariale).

Ne consegue che ove anche si accedesse alla tesi prospettata dalla difesa erariale, l'eccezione proposta risulterebbe infondata nella misura in cui farebbe decorrere il termine per impugnare fin dal primo giorno di pubblicazione sul sito internet.

3. Può adesso passarsi all'esame del merito del ricorso rilevandosi la persistenza dell'interesse ad ottenere una decisione del ricorso nel merito da parte dei ricorrenti - e ciò pur ad avvenuta conclusione dell'anno scolastico 2014-2015 cui il provvedimento impugnato espressamente si riferisce - per l'eventuale connesso effetto conformativo della stessa rispetto alle successive determinazioni che l'Amministrazione scolastica dovrà assumere per l'anno scolastico successivo.

La questione è stata già affrontata da questo Tar in senso favorevole alle istanze dei ricorrenti, con sentenza n.2250/2014 dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

4. I primi due motivi di ricorso, per la loro omogeneità, possono essere trattati congiuntamente.

I ricorrenti espongono che la formazione della prima classe I B, composta da 29 alunni di cui 2 disabili con connotazione di gravità, si pone in contrasto con il DPR 81/2009 che impone in presenza di alunni con disabilità grave di formare le prime classi con un numero massimo di 20 alunni.

La censura è fondata.

Il quadro di riferimento della materia è dato dal d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola [...]», secondo quanto previsto dall'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 volto a garantire una maggiore dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (commi 3 e 4).

Per quanto qui d'interesse, in relazione alle regole per la formazione delle classi degli istituti di istruzione secondaria superiore (anche in presenza di alunni con disabilità), il d.P.R. n. 81 del 2009 stabilisce che:

- «le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola» (art. 5, comma 2);

- «le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi» (art. 16, comma 1);

- «gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità» (art. 16, comma 3);

-«le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16» (art. 17, comma 1).

5. Da quanto precede deve allora rilevarsi la fondatezza delle censure proposte con il ricorso e la evidente violazione dell'art.5, comma 2, del il d.P.R. n. 81 del 2009 atteso che la classe I B è stata formata con n.29 alunni, di cui due con disabilità grave, in violazione del limite massimo di 20 alunni stabilito dalla norma.

6. Con riferimento alle classi successive alla prima, deve rilevarsi che il menzionato regolamento governativo è stato emanato sulla base della previsione di cui all'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008. Detta disposizione, nel limitarsi a stabilire la previsione che mediante detto Regolamento si provvedesse alla «revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi» (lett. c), nessuna specifica indicazione reca con riferimento alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili.

Ciò premesso, la circostanza che il regolamento di che trattasi contempli l'ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che, in presenza di alunni disabili, il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. D'altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il rinvio dell'art. 17 al precedente art.16 (che riguarda le classi iniziali diverse da quelle dell'art. 5, queste ultime inerenti alla presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla ratio della disciplina, di consentire, astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili.

7. L'interpretazione che il Collegio privilegia, peraltro, sembra anche essere avallata dalla circolare ministeriale n. 18 del 2013 (e ripetuta con la più recente circolare n. 34 del 2014), inerente alla

formazione delle classi per l'anno scolastico 2013/2014, nelle quali si invitano le strutture periferiche dell'Amministrazione a «limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, assorbito ogni altro motivo irrilevante ed influente ai fini della presente decisione, deve essere accolto in ragione della fondatezza dei primi due motivi di doglianza con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui dispongono la formazione, per l'anno scolastico 2014-2015, della classe I sez. B con un numero di alunni, in presenza di disabili, eccedente ed in contrasto con le disposizioni normative vigenti.

9. Il principio di diritto espresso con la presente sentenza sarà considerato dall'Amministrazione per la formazione della classe di corso successiva, stante l'invarianza della disciplina di riferimento per l'anno scolastico 2015-2016.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in solido fra loro e in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 22/07/2015